



CITTA' DI LISSONE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	-Oggetto del regolamento	Pag.	3
Art. 2	-Definizione di fabbricati ed aree	"	3
Art. 3	-Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	"	5
Art. 4	-Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	"	6

TITOLO II AGEVOLAZIONE ED ESENZIONI

Art. 5	-Abitazione principale	"	7
Art. 6	-Riduzioni di imposta	"	9
Art. 7	-Esenzioni	"	10

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8	-Denunce	"	11
Art. 9	-Versamenti	"	11
Art. 10	-Differimento dei termini per i versamenti	"	12
Art. 11	-Accertamenti	"	12
Art. 12	-Accertamento con adesione	"	12
Art. 13	-Attivita' di controllo	"	13
Art. 14	-Sanzioni amministrative	"	14
Art. 15	-Rimborsi	"	14
Art. 16	-Contenzioso	"	15

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17	-Norme transitorie	"	16
Art. 18	-Norme di rinvio	"	16
Art. 19	-Entrata in vigore	"	17

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili nel Comune di Lissone, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

2. Tale regolamento è improntato al concetto della piena autonomia del Comune, ai sensi del citato art. 52, salvo per quanto attiene all'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. Lo stesso è ispirato ai criteri di economicità ed efficacia di cui agli artt. 1 e 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel massimo rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed in funzione dell'obiettivo primario dell'assolvimento sostanziale degli obblighi tributari originati dal presupposto impositivo, indipendentemente dalla ripartizione degli stessi fra i diversi soggetti passivi.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

1) Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 504/1992 sono così definiti:

- fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in

base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, nel caso si verificano modificazioni della destinazione urbanistica di un'area a seguito di adozione di variante o di nuovo piano regolatore generale, si assumono i sottoriportati criteri di individuazione del valore di riferimento:

- a) area con precedente destinazione "non fabbricabile" trasformata in "edificabile". L'edificabilità ai fini I.C.I. ha effetto dal primo del semestre solare successivo alla data di approvazione dello strumento urbanistico da parte della Regione;
- b) area "fabbricabile" trasformata in "area a standard" o a destinazione "agricola". In applicazione delle cosiddette misure di salvaguardia, ai sensi della Legge 1902/52, il nuovo valore ha effetto dal primo del semestre solare successivo alla data di adozione del citato strumento, salvo recupero della maggiore imposta - senza sanzioni - qualora vengano apportate modifiche in sede di approvazione regionale;
- c) area "fabbricabile" la cui destinazione edificatoria viene modificata. La variazione di tipologia si applica dal primo del semestre solare successivo all'approvazione da parte della Regione dello strumento urbanistico.

Sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, qualora la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo sia confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della Legge 9/1/1963, n. 9 con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

- terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa, nonché quello a tale scopo destinato dallo strumento urbanistico e che non rientra nelle casistiche precedenti.

Art. 3
Disposizioni particolari
per la determinazione della base imponibile

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina ogni triennio e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili avendo riguardo, come disciplinato dal 5° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione relativa alle indicate fattispecie, il Comune può tuttavia non attenersi, nell'individuazione del valore venale, ai limiti minimi determinati con i criteri sopra indicati, formulando l'accertamento sulla base di valori superiori.

3. L'individuazione dei suddetti valori viene effettuata ai soli fini della determinazione dell'imposta in oggetto e non costituisce limite alla libera contrattazione, non influenzando sulla valutazione ai fini commerciali delle aree stesse.

4. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge 1/6/1939 n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 16.

Art. 4
Determinazione delle aliquote
e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dall'organo competente con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e comunque antecedentemente all'effettiva approvazione del bilancio di previsione stesso.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 Abitazione principale

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in riferimento ai seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (esclusivamente parenti e affini di primo grado);*
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

* NOTA:-Per attestare la sussistenza delle condizioni indicate il contribuente deve preventivamente produrre una dichiarazione attestante la concessione dell'immobile a titolo gratuito al familiare. Nella dichiarazione deve essere altresì precisato che il soggetto residente ha una posizione anagrafica autonoma ed è assoggettato alla tassa smaltimento rifiuti per l'occupazione delle superfici in oggetto.

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- aliquota ridotta; non inferiore al 4 per mille, se deliberata dal Comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito con L. 24/10/1996, n. 556;
- detrazione d'imposta; l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

3. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

5. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto. Per pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C02, C06, C07, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione. L'assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale (tutta o quota parte) e della o delle pertinenze.

6. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri stabiliti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta solo per l'abitazione principale, tuttavia qualora l'importo della detrazione sia superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza può essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze di cui ai commi precedenti.

Art. 6
Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

4. La possibilità di usufruire della riduzione d'imposta deve essere preceduta dalla comunicazione sopra prevista, da presentarsi prima della scadenza del versamento della rata di saldo.

5. Sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione, con conseguente applicazione dell'imposta per l'intero ammontare, in coincidenza con il venir meno delle condizioni sopra richiamate.

Art. 7
Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs 30/11/1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 **Denunce**

1. Il soggetto passivo deve dichiarare al Comune, ogni acquisto, cessazione o modificazione inerente gli immobili posseduti, utilizzando i moduli appositamente predisposti dall'Ente.
2. La suddetta dichiarazione deve essere trasmessa entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la variazione è avvenuta.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 504/1992, con esclusione delle dichiarazioni, relative ad immobili inclusi in dichiarazione di successione, trasmesse al Comune in base al disposto dell'articolo 15 comma 2 della Legge n.383 del 18/10/2001.

Art. 9 **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta da ogni soggetto passivo secondo la relativa quota di possesso; tuttavia in ottemperanza ai principi di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 della Legge 241/90 si considerano regolari i versamenti effettuati dai diversi comproprietari dell'immobile, o dal nudo proprietario anziché dall'usufruttuario, qualora la somma versata dagli stessi risulti complessivamente pari all'imposta dovuta in relazione al medesimo immobile.
2. Nell'ambito della ricerca di forme di gestione e riscossione dell'imposta più efficienti ed economiche, il Comune adotta in via principale la gestione delle riscossioni I.C.I. in economia ed in via subordinata, come forme alternative o sostitutive, le altre modalità previste dalla legge, rimandando in tal caso ad apposito provvedimento consiliare la loro adozione.

Art. 10
Differimento dei termini
per i versamenti

1. In caso di decesso di contribuente nel corso dell'anno, considerato che per il periodo immediatamente successivo non è sempre agevole individuare le quote spettanti ai diversi eredi e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, è consentito agli eredi stessi di effettuare il versamento per il medesimo anno a nome del soggetto defunto, presentando contemporaneamente la dovuta comunicazione di variazione con effetto dall'anno successivo.

2. In alternativa, qualora il versamento venga effettuato direttamente dagli eredi, i termini ordinari della prima scadenza di versamento sono prorogati di sei mesi.

Art. 11
Accertamenti

1. L'attività di liquidazione ed accertamento dell'imposta viene attuata secondo le modalità ed i termini indicati dall'articolo 11 del D.Lgs. 504/92, salvo proroghe dei termini decadenziali previste da norme di legge.

2. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Non si procede all'emissione di avvisi di liquidazione o di accertamento per importi comprensivi o costituiti da sole sanzioni o interessi, qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 12,00, tale limite non si applica nel caso in cui il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno due anni d'imposta, degli obblighi di versamento dell'imposta. Il limite indicato nel presente comma in ogni caso non costituisce franchigia.

Art. 12
Accertamento con adesione

1. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/6/1997 n. 218.

2. La proponibilità di tale accertamento riguarda tutte le fattispecie relative alla definizione d'imposta, salvo quelle determinabili con l'applicazione delle rendite catastali già attribuite.

3. Il procedimento per la definizione del debito tributario è quello disciplinato, con gli opportuni adeguamenti, dagli articoli 11, 12 e 13 del citato D.Lgs..

4. Le sanzioni per le violazioni concernenti sia la misura dell'imposta (ad esclusione dell'omesso o ritardato pagamento delle stesse) che il contenuto delle dichiarazioni, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 13

Attività di controllo

1. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

4. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno anche la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

5. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale, in attuazione dell'art. 59 comma 1° lettera p) del D.Lgs. 446/97, attribuisce compensi incentivanti al personale addetto nei limiti dell'5% della maggiore imposta recuperata e incassata e delle relative sanzioni pagate, da liquidarsi secondo i criteri previsti dall'allegato D al "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi".

Art. 14
Sanzioni Amministrative

1. In caso di violazione delle norme previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1994 n. 504, si applicano le sanzioni amministrative di cui alla sezione V[^] del capo I[°] del titolo IV[°] in materia di imposta comunale sugli immobili e delle relative disposizioni comuni di cui al capo II[°] del medesimo titolo contenuto nel "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative" al quale si rinvia.

Art. 15
Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 504, il contribuente puo' richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

2. Qualora il diritto al rimborso del contribuente riguardi la maggiore imposta versata per i fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs 504/92, la richiesta va presentata entro il termine determinato da norme statali entro cui l'ente, a pena di decadenza, può notificare avvisi di liquidazione per il recupero della minore imposta versata per la stessa tipologia di fabbricati.

3. Entro i termini di cui al precedente comma puo' essere richiesto il rimborso anche in caso di modifica delle rendite catastali già attribuite dall'U.T.E. a seguito di ricorso e successiva sentenza della Commissione Tributaria competente. La nuova rendita attribuita, resa definitiva a partire dal momento dell'iscrizione in catasto, si intende comunque sostitutiva ad ogni effetto di quella precedentemente assegnata, in assenza di variazioni intervenute nel frattempo, già dall'origine. Il rimborso è comunque limitato alle annualità determinate secondo i criteri di cui al comma precedente.

4. In tutti i casi di rimborso previsti gli interessi vengono corrisposti per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda e fino alla data della restituzione delle somme indebitamente versate.

Art. 16
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, puo' essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs 31/12/1992, n. 546.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17
Norme transitorie

1. Per gli anni fino al 1998 l'attività di liquidazione sulla base delle dichiarazioni presentate viene limitata al controllo della congruità dei versamenti effettuati con gli importi calcolati sulla base delle rendite o valori degli immobili dichiarati.

2. A tale fine si intendono correttamente effettuati i versamenti corrisposti secondo le modalità disciplinate dagli artt. 9 e 10; in caso di versamenti superiori al dovuto si applica quanto previsto dall'art. 15.

3. Non si procede alla liquidazione per errori formali che non abbiano inciso sul corretto versamento dell'imposta, tenuto conto sia della rilevante inaffidabilità, di dominio pubblico, delle banche dati fornite dagli enti preposti a fornire i supporti informatici, sia dei numerosi interventi di bonifica e normalizzazione resisi necessari per la correzione dei dati stessi, nonché in considerazione dell'indisponibilità delle denunce originali, allegate alle denunce dei redditi presentate per l'anno 1993, e della conseguente impossibilità di distinguere gli errori commessi dai contribuenti da quelli dipendenti dalle operazioni di caricamento o elaborazione dei dati.

4. I termini per la notifica degli avvisi di cui al comma 1 sono fissati secondo i medesimi criteri già indicati al primo comma dell'art.11 del presente regolamento.

Art. 18
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992, n. 504 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 52, secondo comma del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

ALLEGATO 1: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

	2000/2001/2002	
	CONC. L/mq	P.A. L/mq
Zona A - A1	-	700.000
Zona B1 residenziale con frammistione funzionale 2,0 mc/mq L. 230.000/mc	460.000	360.000
Zona B1 con TR	460.000	
Zona B2 residenziale con vocazione commerciale e terziaria 2,0 mc/mq L. 210.000/mc	420.000	330.000
Zona B2 IAV terziaria commerciale e terziaria uffici 2,0 mc/mq L. 190.000/mc	380.000	300.000
Zona B3 produttiva, industriale ed artigianale 0,60 mq/mq L. 280.000/mc	160.000	130.000
Zona C espansione residenziale a Piano di Lottizzazione 2,5 mc/mq L. 200.000/mc	-	400.000
Zona C* espansione residenziale a Piano di Lottizzazione 0,40 mc/mq L. 200.000	-	60.000
Piani di Zona	-	50.000
Zona D1 espansione ind/art. a Piano Attuativo	-	110.000
Zona D2 espansione terz.-uffici, terz.-comm.e resid. a P.A. 0,5 mq/mq L. 280.000/mq	-	110.000
Zona D3 espansione ind/art. a Piano Attuativo 0,50 mq/mq L. 280.000/mq	-	110.000
Verde privato	30.000	
Viabilità	20.000	
Zona SR standards residenziali	50.000	
Zona SP standards produttivi	50.000	
Zona IT per attrezzature ed impianti tecnologici	50.000	
Zona F per attrezzature ed impianti di interesse generale	50.000	
Zona F1 parco agricolo	30.000	
Zona F2 parco urbano in fascia di inserimento ambientale della S.S. Vallassina	30.000	

	2000/2001/2002	
	CONC. Euro/mq	P.A. Euro/mq
Zona agricola E	30.000	
Zona E1 di rigenerazione naturale	30.000	

N.B. Approssimazione per difetto alle 10.000 lire inferiori.

ALLEGATO 2: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

	2003/2004/2005	
	CONC. Euro/mq	P.A. Euro/mq
Zona A	-	390
Zona A1	-	200
Zona B1 residenziale con frammistione funzionale 2,0 mc/mq	255	200
Zona B1 con TR	255	
Zona B1 con RM	200	
Zona B2 residenziale con vocazione commerciale e terziaria 2,0 mc/mq	235	185
Zona B2 IAV terziaria commerciale e terziaria uffici 2,0 mc/mq	210	165
Zona B3 produttiva, industriale ed artigianale 0,60 mq/mq	90	70
Zona C espansione residenziale a Piano di Lottizzazione 2,5 mc/mq	-	225
Zona C* espansione residenziale a Piano di Lottizzazione 0,40 mc/mq	-	30
Piani di Zona	-	25
Zona D1 espansione ind/art. a Piano Attuativo	-	60
Zona D2 espansione terz.-uffici, terz.-comm.e resid. a P.A. 0,50 mq/mq	-	60
Zona D3 espansione ind/art. a Piano Attuativo 0,50 mq/mq	-	60
Verde privato	15	
Viabilità	10	
Zona SR standards residenziali	25	
Zona SP standards produttivi	25	
Zona IT per attrezzature ed impianti tecnologici	25	
Zona F per attrezzature ed impianti di interesse generale	25	
Zona F1 parco agricolo	15	

	2003/2004/2005	
	CONC. Euro/mq	P.A. Euro/mq
Zona F2 parco urbano in fascia di inserimento ambientale della S.S. Vallassina	15	
Zona agricola E	15	
Zona E1 di rigenerazione naturale	15	

N.B. Per le aree destinate a "standard" e "viabilità" inserite in Piani Attuativi con edificabilità determinata dall'indice territoriale (zone C*, D, D2*, D3) il valore a mq è lo stesso delle aree edificabili comprese all'interno del Piano Attuativo.

Per le aree inserite in Piani Attuativi con edificabilità determinata dall'indice fondiario il valore a mq è determinato, indipendentemente dalle destinazioni delle aree, moltiplicando la superficie fondiaria (in Mq) per il valore al mq della relativa area edificabile e dividendo poi il risultato per la superficie dell'intero Piano Attuativo.

I valori sono arrotondati per difetto ai 5 euro inferiori.

ALLEGATO 3: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

	2006/2007/2008	
	CONC. Euro/mq	P.A. Euro/mq
Zona A	-	280
Zona B1 residenziale con frammistione funzionale 2,0 mc/mq	320	256
Zona B1 con TR	336	
Zona B1 con RM	288	
Zona B2 residenziale con vocazione commerciale e terziaria 2,0 mc/mq	296	240
Zona B2 IAV terziaria commerciale e terziaria uffici 2,0 mc/mq	224	176
Zona B3 produttiva, industriale ed artigianale 0,60 mq/mq	144	128
Zona C espansione residenziale a Piano di Lottizzazione 2,5 mc/mq	-	240
Zona C* espansione residenziale a Piano di Lottizzazione 0,40 mc/mq	-	40
Piani di Zona	-	24
Zona D1 espansione ind/art. a Piano Attuativo	-	96
Zona D2 espansione terz.-uffici, terz.-comm.e resid. a P.A. 0,50 mq/mq - Rc = 60%	-	168
Zona D3 espansione ind/art. a Piano Attuativo 0,50 mq/mq Rc = 60%	-	144
Zona SR standards residenziali esterni a Piani Attuativi	40	
Zona SP standards produttivi esterni a Piani Attuativi	40	
Zona IT per attrezzature ed impianti tecnologici	24	
Zona F per attrezzature ed impianti di interesse generale	24	
Zona F1 parco agricolo	24	
Zona F2 parco urbano in fascia di inserimento ambientale della S.S. Vallassina	24	
Zona agricola E	24	
Zona E1 di rigenerazione naturale	24	

N.B.

Per le aree destinate a "standard" inserite in Piani Attuativi con edificabilità determinata dall'indice territoriale (zone C* e D) il valore a mq è lo stesso delle aree edificabili comprese all'interno del Piano Attuativo.

Per le aree inserite in Piani Attuativi con edificabilità determinata dall'indice fondiario il valore a mq è determinato, indipendentemente dalle destinazioni delle aree, moltiplicando la superficie fondiaria (in mq) per il valore a mq della relativa area edificabile e dividendo poi il risultato per la superficie dell'intero Piano Attuativo.

ALLEGATO 4: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Zone di P.R.G.	2009/2010/2011	
	perm.cos. Euro/mq	Piano Att. Euro/mq
Zona A	-	303,00
Zona B1 residenziale con frammistione funzionale If=2,0 mc/mq	346,00	277,00
Zona B1 con TR	363,00	
Zona B1 con RM	311,00	
Zona B2 residenziale con vocazione commerciale e terziaria If=2,0 mc/mq	320,00	260,00
Zona B2 IAV terziaria commerciale e terziaria uffici If=2,0 mc/mq	242,00	190,00
Zona B3 produttiva, industriale ed artigianale Uf=0,60 mq/mq	156,00	139,00
Zona C espansione residenziale a Piano di Lottizzazione If=2,5 mc/mq	-	260,00
Zona C* espansione residenziale a Piano di Lottizzazione It=0,40 mc/mq	-	44,00
Piani di Zona	-	49,00
Zona D1 espansione ind/art. a Piano Attuativo	-	104,00
Zona D2 espansione terz.-uffici, terz.-comm.e resid. a P.A. Ut=0,50 mq/mq - Rc = 60%	-	182,00
Zona D3 espansione ind/art. a Piano Attuativo Ut=0,50 mq/mq Rc= 60%	-	156,00
Zona P.I.I.	vedere formula	
Zona SR standards residenziali esterni a Piani Attuativi	44,00	
Zona SP standards produttivi esterni a Piani Attuativi	44,00	
Zona IT per attrezzature ed impianti tecnologici	26,00	
Zona F per attrezzature ed impianti di interesse generale	26,00	
Zona F1 parco agricolo	26,00	
Zona F2 parco urbano in fascia di inserimento ambientale della S.S. Vallassina	26,00	

Zona agricola E	26,00
Zona E1 di rigenerazione naturale	24,00

N.B.

1) Per le aree destinate a "standard" inserite in Piani Attuativi con edificabilità determinata dall'indice territoriale (zone C* e D) il valore a mq è lo stesso delle aree edificabili comprese all'interno del Piano Attuativo

2) Per le aree inserite in Piani Attuativi con edificabilità determinata dall'indice fondiario il valore a mq è determinato, indipendentemente dalle destinazioni delle aree, moltiplicando la superficie fondiaria (in mq) per il valore a mq della relativa area edificabile e dividendo poi il risultato per la superficie dell'intero Piano Attuativo

3) Per le aree inserite in Programmi Integrati di Intervento il valore a mq. è determinato in proporzione all'incremento edificatorio attribuito all'area a seguito della definizione del Programma Integrato di Intervento con la seguente formula:
 (valore ICI attuale x indice P.I.I) : indice attuale = nuovo valore ICI

I valori sono stati arrotondati ad 1€ superiore.

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 99 del 20.11.1998, esaminata senza riscontro di vizi di legittimità dall'Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano, nella seduta del 23.12.1998 atti n. 108, ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 18.01.1999 al 17.02.1999 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1999.

Lo stesso è stato integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.02.2000, esaminata senza riscontro di vizi di legittimità dall'Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano, nella seduta del 10.03.2000 atti n. 203 e ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi agli effetti dell'art. 10 delle preleggi del codice civile dal 17.03.2000 all'01.04.2000.

Successivamente il regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17.11.2000 esaminata senza riscontro di vizi di legittimità dall'Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano, nella seduta del 29.11.2000 atti n. 6 e ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi agli effetti dell'art. 10 delle preleggi del codice civile dal 07.12.2000 al 22.12.2000.

Dette modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2001.

Successivamente il regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.03.2003, esecutiva ai sensi di legge e ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31.03.2003 al 15.04.2003, agli effetti dell'art. 10 delle preleggi del codice civile e dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Dette modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2003.

Il Regolamento è stato poi modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/04/2006, esecutiva ai sensi di legge e ripubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19/05/2006 al 03/06/2006 agli effetti dell'art. 10 delle preleggi al codice civile e dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Dette modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2006.

Lo stesso regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 18/12/2008, esecutiva ai sensi di legge e ripubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/01/2009 all'11/02/2009 agli effetti dell'art. 10 delle preleggi al codice civile e dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Dette modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2009.

Lissone, 12 marzo 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Amedeo Bianchi

IL SINDACO
F.to Ambrogio Fossati